



TRIBUNALE ANCONA Presidenza

Protocollo sul conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCII(Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza)

Il Presidente del Tribunale ed i Giudici dell'Area Procedure Concorsuali, letto l'art. 5 co. 3 del D.lgs. n. 14/2019 (d'ora in poi CCII), considerate le Linee Guida elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura in materia di Buone Prassi nel settore delle procedure concorsuali (delibera Plenum del 20.7.2022); provvedono all'adozione del protocollo per l'attuazione dei principi di trasparenza, rotazione ed efficienza nelle nomine dei professionisti nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Ai fini dell'adozione del predetto protocollo va ricordato che il Tribunale di Ancona è un Ufficio giudiziario di medie dimensioni.

È opportuno ricordare che il Tribunale ha da tempo predisposto un elenco ad uso interno di professionisti iscritti agli ordini locali, tra i quali avviene la scelta dei professionisti (curatori, commissari, liquidatori) incaricati della gestione e/o controllo delle c.d. procedure concorsuali.

L'elenco è il risultato di una sedimentazione nel tempo delle nomine dei professionisti.

In particolare i professionisti presenti nel predetto elenco ad uso interno sono suddivisi in fasce: nella prima fascia, i professionisti che per elevata capacità professionale o organizzazione di studio possono gestire procedure complesse, tra l'altro, per ammontare di attivo e passivo e nelle quali è magari previsto l'esercizio provvisorio, nella seconda fascia, i professionisti che hanno capacità di gestire procedure di media complessità nonché i giovani professionisti alle prime esperienze e i rimanenti, cui sono affidate le procedure di minore complessità o scarso attivo.

Tanto premesso il Presidente del Tribunale in accordo con i Giudici Delegati,

procede all'adozione del presente protocollo previsto dall'art.5 CCII.

1. Ambito di applicazione.

- Il protocollo si applica al conferimento dei seguenti incarichi previsti dal CCII, in particolare:
- ausiliario nel concordato semplificato, art. 25 sexies;
- liquidatore nel concordato semplificato, art. 25 septies;
- pre-commissario, art. 44;
- commissario giudiziale nel concordato preventivo, art. 47;
- liquidatore nel concordato preventivo, art. 114;
- commissario giudiziale nell'accordo di ristrutturazione, artt. 40 - 48;
- curatore nella liquidazione giudiziale, art. 49;
- commissario giudiziale nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, art. 64 bis;
- commissario nel concordato minore, art. 74 ss.;
- ausiliario nella composizione negoziata, art. 22 ss.;
- liquidatore nella liquidazione controllata (al ricorrere dei giustificati motivi ex art. 270 co. 1 lett. b).

2. Principi generali.

Il protocollo è uno strumento di attuazione dei criteri e dei principi generali che governano le nomine, sanciti dagli artt. 5 e 358 CCII. L'attività del giudice in merito al conferimento degli incarichi è diretta in via principale a garantire il corretto svolgimento della procedura concorsuale ed il buon esito della regolazione della crisi di impresa. Nello specifico, l'esigenza della regolazione della crisi di impresa è legata anzitutto all'interesse dei creditori ad un'equa attuazione della garanzia patrimoniale e ad un'equa ripartizione del sacrificio imposto dall'eventuale insufficienza del patrimonio del debitore. Naturalmente accanto all'interesse dei creditori vi sono altri interessi, alcuni individuati da tempo ed altri recentemente emersi, alla regolazione della crisi. Tra i primi l'interesse pubblico ad espellere dal mercato le imprese in stato di insolvenza per evitare che questa possa estendersi ad altre imprese; tra i secondi l'interesse pubblico al mantenimento dei livelli occupazionali ed alla conservazione degli organismi produttivi vitali.

Il perseguimento di tali obiettivi richiede l'intervento di professionisti dotati, non solo di profili

deontologici cristallini, ma anche di elevata preparazione nelle materie coinvolte e capacità di operare in coerenza con gli indirizzi dell'ufficio.

La scelta dei professionisti è quindi basata su una valutazione complessiva ispirata all'efficienza di sistema, come si evince dall'art. 358 CCII, il quale disciplina i requisiti per la nomina agli incarichi delle procedure. Da tale prescrizione emerge nitidamente che:

specie per quanto riguarda i curatori, le nomine debbano ricadere su professionisti che siano in grado di svolgere in autonomia le attività richieste dall'incarico, senza dover ricorrere in maniera sistematica ai coadiutori;

debba trattarsi di professionisti muniti di adeguata struttura organizzativa, che conoscano gli indirizzi operativi e le prassi dell'ufficio e posseggano un'approfondita conoscenza specialistica; debbano essere assicurate la turnazione e rotazione degli incarichi, temperate dal rispetto del principio di buon andamento delle procedure concorsuali.

In ragione di tali principi, si ritiene che sia utile dare continuità alla prassi dell'ufficio e tenere (nonché aggiornare) un elenco interno contenente:

- i professionisti nominabili;
- l'annotazione per ciascuno di essi, degli incarichi conferiti, della data del conferimento e del giudice delegato della procedura, e per quanto riguarda le liquidazioni giudiziali ed i concordati preventivi, le indicazioni relative alla complessità dell'incarico ed ai presumibili valori di attivo.

Inoltre, proprio perché strettamente inerente alla funzione giurisdizionale ed estraneo alla funzione amministrativa, l'elenco ha natura rigorosamente riservata e non può essere reso pubblico, né accessibile da parte dei terzi (cfr. delibera plenaria CSM del 24.1.2024). Tale riservatezza non è incompatibile con il principio di trasparenza, che opera sul diverso piano dell'indicazione, che vuol fornirsi in questa sede, dei criteri di formazione e di aggiornamento dell'elenco. Ovviamente, detta riservatezza non comporta la segretezza dell'elenco, che rimane ostensibile agli organi ed agli uffici preposti al controllo sull'operato dell'Area procedure concorsuali (Procura della Repubblica, Ispettorato, Presidenza del Tribunale, Consiglio Giudiziario).

3. L'elenco dei professionisti

Presso la Presidenza del Tribunale è tenuto un elenco cartaceo dei professionisti cui sono attribuiti gli incarichi oggetto del presente protocollo. In ragione dell'esperienza già maturata, nell'elenco verranno mantenuti i professionisti già presenti nell'elenco in uso, sempre che risultino iscritti all'albo dei gestori della crisi previsto dall'art. 356 CCII e siano in possesso dei requisiti sottoindicati.

L'elenco ed il registro sono tenuti materialmente dai Giudici Delegati. Il registro è redatto in modo da contenere l'annotazione degli incarichi conferiti, la qualifica, il cognome e nome dei professionisti e le caselle necessarie per l'annotazione degli incarichi acquisiti nelle varie procedure e per l'inserimento nella fascia d'importanza dell'incarico.

Ai sensi dell'art. 358 CCII possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore e, quindi, possono essere inseriti nell'elenco:

- a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

In base a quanto disposto dagli artt. 92, 114, 125 CCII possono essere nominati unicamente i soggetti elencati all'art. 358 CCII che siano iscritti all'albo degli incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII e che, conseguentemente, possiedano i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo e che vengono verificati dal Ministero della Giustizia.

Si ritengono poi rilevanti le esigenze di rinnovamento, nonché quelle volte ad evitare un numero eccessivamente elevato di professionisti, ragion per cui deve farsi tendenziale riferimento al criterio della territorialità non sono inseriti nell'elenco i professionisti non iscritti presso gli albi locali di Ancona (ad eccezione dei casi in cui la peculiarità o la complessità della procedura giustifichi una differente scelta).

L'elenco sarà aggiornato periodicamente all'esito delle riunioni che saranno svolte dai giudici dell'Area e sulla base di deliberazioni assunte a maggioranza. L'inserimento di nuovi professionisti sarà effettuato tenendo conto dei titoli e delle pregresse esperienze professionali e su domanda degli interessati da trasmettere alla Cancelleria dell'Area procedure concorsuali unitamente alla documentazione comprovante l'iscrizione all'albo ex art. 356 CCII.

L'esclusione dall'elenco sarà disposta:

- in caso di cancellazione dall'albo ex art. 356 CCII;

- nel caso in cui sopravvenga una delle ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 358 co. 2 CCII e dagli artt. 35 co. 3 e 4 bis del d.lgs. n. 159/2011;
- in presenza di seri e concreti elementi di giudizio fondati su episodi, inadempienze, ritardi o mancanze che dimostrino l'inadeguatezza operativa, tecnico-giuridica o di gestione delle procedure; in particolare verrà valutato il mancato rispetto dei termini della c.d. Legge Pinto senza che vi siano fondate ragioni che giustifichino il prolungarsi della procedura;
- in presenza di gravi comportamenti che risultino incompatibili con il prestigio e/o l'onorabilità dell'ufficio.

Qualora un professionista già iscritto sia colpito da incolpazione in sede disciplinare oppure indagato e/o imputato in ambito penale per uno dei reati previsti dall'art. 356 ccii o per altri reati che possano comunque incidere con le funzioni, il prestigio e/o l'onorabilità dell'ufficio, i Giudici dell'Area, potranno disporre la sospensione temporanea dal conferimento degli incarichi.

4. Conferimento degli incarichi.

I parametri di massima ai quali il Tribunale si attiene nella scelta dei professionisti sono i seguenti:

- specializzazione esclusiva o prevalente in materia concorsuale;
- adeguato apparato organizzativo (di studio o di rete);
- costante aggiornamento professionale in ambito concorsuale, previdenziale e tributario;
- diligenza, puntualità e tempestività nell'esecuzione degli adempimenti e delle indicazioni impartite dal giudice delegato;
- efficienza nell'attività accertativa, liquidativa e recuperatoria;
- trasparenza e massima attenzione nella scelta di ausiliari, legali, periti e consulenti, assicurando adeguata competenza rispetto ai compiti assegnati e rotazione degli incarichi stessi.

Sulla scorta dei pregressi criteri, il conferimento sarà quindi fondato sul criterio della rotazione temperata.

Il presente protocollo, sottoscritto dai Giudici dell'Area procedure concorsuali e dal Presidente del Tribunale, sarà trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura, VII Commissione, al Presidente della Corte di Appello di Ancona, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili e dei Consulenti del Lavoro di Ancona e pubblicato sul sito del Tribunale.

Ancona, 127 MAG 2025

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dr.ssa Edi Ragaglia



IL GD dr.ssa Giuliana Filippello



IL GD dr.ssa Maria Letizia Mantovani

